

## **CAPITOLO I – GENERALITÀ**

Assemblea generale	AG
Comitato direttivo	CD
Commissione tecnica	CT
Consiglio sociale	CS
Federazione svizzera di ginnastica	FSG
Associazione cantonale ticinese di ginnastica	ACTG

### **Articolo 1 – Nome, sede, responsabilità**

#### **1.1 Nome**

La Società Ginnastica, Sezione Federale di Bellinzona, fondata il 18 luglio 1861, in seguito denominata SFG Bellinzona, è un'associazione ai sensi dell' Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

#### **1.2 Sede**

La sede della SFG Bellinzona è presso la palestra sociale in Viale Giuseppe Motta 1 a Bellinzona.

#### **1.3 Responsabilità**

Gli impegni finanziari assunti dalla SFG Bellinzona sono coperti unicamente dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

La SFG Bellinzona non si assume alcuna responsabilità per obblighi, di qualunque natura essi siano, contratti da suoi membri.

## **CAPITOLO II – SCOPO, OBIETTIVI, AFFILIAZIONE**

### **Articolo 2 – Scopo e obiettivi**

#### **2.1 Scopo**

La SFG Bellinzona persegue gli stessi ideali dell'ACTG e della FSG, alle quali aderisce.

In particolare:

- offre a tutti la possibilità di praticare la ginnastica nelle sue varie forme

- si impegna a promuovere lo sport di punta e lo sport di massa
- rispetta le regole della democrazia svizzera ed è apartitica e aconfessionale.

## **2.2 Obiettivi**

La SFG Bellinzona, cosciente del significato e dell'importanza che lo sport assume nella società, attribuendo un alto valore alla diffusione dell'idea e dell'etica sportiva, si prefigge di:

- contribuire a sviluppare armoniosamente la salute e lo spirito comunitario della popolazione mediante la pratica delle attività ginniche e sportive
- permettere ai suoi aderenti di esercitare un adeguata attività sportiva per l'ottenimento di una migliore condizione fisica personale
- garantire la formazione dei quadri a tutti i livelli
- organizzare manifestazioni e partecipare a competizioni cantonali, nazionali ed internazionali
- collaborare con altre società sportive i cui principi non siano in contrasto con i suoi
- far rispettare la carta etica emanata da Swiss Olympic.

## **Articolo 3 – Affiliazione**

La SFG Bellinzona è affiliata all'ACTG e alla FSG, delle quali riconosce statuto e regolamenti.

## **Capitolo III – COMPOSIZIONE**

### **Articolo 4 – Composizione**

La SFG Bellinzona si compone di:

#### **4.1 Soci**

- a) soci attivi
- b) soci contribuenti
- c) soci onorari

Tutte le categorie di soci devono essere annunciate alla FSG.

#### **4.2 Sotto sezioni o sotto gruppi**

## **Articolo 5 – Soci**

### **5.1 Generalità**

La SFG Bellinzona è l'unica rappresentante dei propri soci.

Si è ammessi alla SFG Bellinzona come socio avente pieni diritti nell'anno in cui si compiono i 15 anni.

### **5.2 Soci attivi**

5.2.1 – Sono soci attivi le ginnaste e i ginnasti, iscritti alla SFG Bellinzona, che hanno raggiunto il 15esimo anno di età e che svolgono attività all'interno della società.

#### 5.2.2 – Diritti

In seno all'AG i soci attivi hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.

#### 5.2.3 – Doveri

I soci attivi si impegnano a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le convenzioni e le direttive della SFG Bellinzona
- promuovere gli obiettivi della SFG Bellinzona e sostenere gli sforzi dei suoi dirigenti in tal senso
- partecipare alle manifestazioni sociali
- pagare la tassa sociale

5.2.4 – Il CD ha la facoltà di richiedere, oltre alla tassa sociale annua, una tassa d'iscrizione.

### **5.3 Soci contribuenti**

Sono soci contribuenti coloro che sostengono finanziariamente la SFG Bellinzona pagando la tassa sociale.

#### 5.3.1 – Diritti

In seno all'AG i soci contribuenti hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.

### **5.4 Soci onorari**

#### 5.4.1 – Definizione

Colui che con l'attività sociale svolta ha acquisito meriti particolari e/o ha contribuito in modo continuo e notevole allo sviluppo della causa ginnica, può essere nominato socio onorario.

#### 5.4.2 – Nomina

I soci, il CD e le commissioni della SFG Bellinzona possono presentare dei candidati.

Le proposte sono da inoltrare per iscritto e devono pervenire al CD almeno 30 giorni prima dell'AG.

La nomina è di competenza dell'AG.

#### 5.4.3 – Dritti e doveri

I soci onorari hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso in seno all'AG.

I soci onorari hanno il dovere di difendere sempre gli ideali e gli interessi della SFG Bellinzona.

Il socio onorario che si rendesse indegno del codice d'onore, può venire privato del titolo dall'AG; è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti.

I soci onorari hanno diritto di libero accesso a tutte le manifestazioni sociali.

## **5.5 Settore giovanile**

Possono essere ammessi alle sezioni giovanili i giovani e le giovani fino ai 15 anni d'età.

Essi pagano una tassa annuale ma non hanno alcun diritto nella gestione della SFG Bellinzona.

## **5.6 Dimissioni**

5.6.1 – I soci che intendono rassegnare le dimissioni dalla SFG Bellinzona devono darne comunicazione scritta al CD.

5.6.2 – Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi verso la cassa sociale; in particolare sono dovute le tasse piene per l'esercizio in corso.

## **5.7 Espulsione**

5.7.1 – Ogni socio che, intenzionalmente o per grave negligenza viola lo statuto, i regolamenti o le convenzioni della SFG Bellinzona, può essere espulso, senza diritto di rimborso della tassa sociale o tassa d'iscrizione.

5.7.2 – L'espulsione di un socio è di competenza esclusiva dell'AG.

## **Articolo 6 –Sottogruppi e sottosezioni**

6.7.1 – I sottogruppi permanenti possono avere regolamenti propri, ma si rifanno direttamente allo statuto della SFG Bellinzona. Finanziariamente, i sottogruppi si reggono in modo indipendente.

6.7.2 – Le sottosezioni possono avere statuti e regolamenti propri che devono essere approvati dal CD. Questi non possono essere in contraddizione con lo statuto ed i regolamenti della SFG Bellinzona. Possono avere una propria tassa sociale; finanziariamente, le sottosezioni si reggono in modo indipendente.

I soci delle sottosezioni non sono dovuti al versamento della tassa sociale della SFG Bellinzona e non hanno di conseguenza diritto alcuno all'assemblea generale dei soci.

## **Articolo 7 – Misure disciplinari**

**7.1** Ai soci della SFG Bellinzona che contravvengono allo statuto, ai regolamenti o alle convenzioni sono comminate le seguenti misure:

- a) l'ammonimento scritto
- b) l'esclusione parziale o totale dalla partecipazione ai concorsi
- c) la sospensione temporanea di tutti i diritti nell'ambito della SFG Bellinzona
- d) l'espulsione dalla SFG Bellinzona

**7.2** L'AG infligge le misure comminate dall'art. 7.1 con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Il CD può infliggere le misure comminate ai paragrafi a) e b).

La sospensione temporanea di cui al punto c) può essere inflitta dal CD solo in casi gravi ed in via provvisoria, in attesa della ratifica dell'AG.

**7.3** – Le misure disciplinari, di cui ai paragrafi b) e c) hanno una durata massima di 2 anni.

L'AG può demandare al CD la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.

**7.4** – Contro le misure disciplinari gli interessati hanno diritto di ricorso all'AG. I ricorsi sono da inoltrare all'AG tramite il CD entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione.

**7.5** – Il ricorso di una delle parti ha effetto sospensivo, ad eccezione delle misure ai paragrafi b) e c).

**7.6** – Se non viene inoltrato ricorso entro il termine dei 30 giorni, oppure se esso viene respinto, le decisioni diventano esecutive.

## **Capitolo IV – ORGANI**

### **Articolo 8 – Organi**

Gli organi della SFG Bellinzona sono:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Comitato Direttivo
- le Commissioni permanenti
- l'Ufficio di revisione

Inoltre, facoltativamente può essere nominato

- il Consiglio Sociale

## **Articolo 9 – Assemblea Generale dei soci**

### **9.1 – Composizione**

L'AG è l'organo sovrano della SFG Bellinzona. Essa si compone:

- dei soci attivi
- dei soci contribuenti
- dei soci onorari
- dei membri del CD, del CS e delle Commissioni
- dei membri dell'Ufficio di revisione

### **9.2 – Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti i componenti dell'Assemblea, come all'art. 9.1, ad eccezione dei membri del CD, del CS e delle Commissioni esclusivamente per i propri rapporti.

### **9.3 – Competenze**

L'AG ha le seguenti competenze:

- approvare il verbale dell'assemblea precedente
- approvare i rapporti annuali del CD, del CS e delle Commissioni permanenti
- approvare i conti consuntivi annuali dopo aver preso conoscenza del rapporto di revisione
- approvare i conti preventivi
- approvare ogni revisione parziale o totale dello statuto sociale
- approvare il programma di attività
- eleggere:
  - il presidente del CD
  - il presidente della CT
  - i membri del CD
  - i membri dell'Ufficio di controllo
  - il presidente del CS
- nominare, su proposta del CD, i soci onorari
- stabilire le tasse sociali
- evadere i ricorsi di cui all'art. 7.4
- decidere le misure disciplinari di cui all'art. 7.1
- decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai soci
- decidere l'istituzione, l'impiego e l'abolizione di fondi speciali
- decidere l'impiego straordinario dei fondi della SFG Bellinzona
- decidere lo scioglimento della SFG Bellinzona

#### **9.4 – Convocazione**

L'AG ordinaria si riunisce una volta all'anno, di regola nel corso del quarto trimestre.

Essa è convocata dal CD.

La data dell'AG viene convocata almeno 20 giorni prima con l'ordine del giorno.

#### **9.5 – Validità delle decisioni.**

L'AG può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### **9.6 – Proposte e candidature**

9.6.1 – L'AG può evadere soltanto le trattande che figurano all'ordine del giorno

9.6.2 – L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

9.6.3 – Le proposte e le mozioni destinate all'AG devono pervenire per iscritto al CD almeno 10 giorni prima dell'AG. Il CD si esprime in merito.

#### **9.7 – Votazioni e nomine**

9.7.1 – Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. La maggioranza dei presenti aventi diritto di voto può richiedere la votazione segreta.

9.2 – Per le nomine statutarie l'AG viene diretta dal presidente sociale, ad eccezione di quella per la nomina di un nuovo presidente che è svolta da un presidente del giorno scelto fra i soci non membri del CD.

9.7.3 – Le proposte sono accettate o respinte a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità di voti la proposta è rinviata al CD per riesame; gli eventuali emendamenti alla proposta sono respinti.

9.7.4 – Per l'applicazione delle misure disciplinari e la revisione parziale o totale dello statuto è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti.

9.7.5 – Per lo scioglimento della SFG Bellinzona è richiesta la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti.

#### **9.8 – Assemblea straordinaria dei soci**

9.8.1 – L'AG straordinaria è convocata:

- dal CD quando lo ritiene necessario
- su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

In questo caso l'AG è convocata al più tardi entro le 6 settimane che seguono la richiesta e deve svolgersi entro 3 mesi dalla stessa.

9.8.2 – Possono essere discusse esclusivamente le proposte presentate con la richiesta di convocazione.

9.8.3 – L'AG straordinaria può mutare una decisione presa durante un'AG ordinaria soltanto se nuovi importanti eventi ne giustificano il cambiamento. In questo caso è necessaria la maggioranza qualificata dei presenti aventi diritto di voto.

## **Articolo 10 Comitato direttivo**

### **10.1 – Composizione**

10.1.1 – Il CD è l'organo esecutivo supremo della SFG Bellinzona.

10.1.2 – È composto da almeno 7 membri

- un presidente
- il presidente della Commissione tecnica
- e da almeno 5 membri

### **10.2 – Elezione**

Tutti i membri del CD sono eletti dall'AG.

10.2.1 – I membri di CD rimangono in carica per un periodo di due anni.

### **10.3 – Ripartizione dei compiti**

Ad ogni membro del CD è affidata la responsabilità di uno o più settori specifici.

La ripartizione dei diversi settori avviene d'intesa fra i membri del CD.

### **10.4 – Rieleggibilità**

I membri del CD sono sempre rieleggibili.

### **10.5 – Competenze e compiti**

- Il CD amministra e dirige la SFG Bellinzona
- Si riunisce su invito del Presidente oppure su domanda di uno dei suoi membri
- E' atto a deliberare solo quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti decide il voto presidenziale
- E sua competenza la ripartizione delle cariche nell'ambito del CD e la nomina dei delegati cantonali
- Ha il diritto di formulare proposte all'AG
- In casi urgenti, il CD può prendere decisioni normalmente di competenza dell'AG, riservata la ratifica da parte dell'AG successiva.

## **10.6 – Responsabilità**

La SFG Bellinzona è validamente vincolata verso i terzi dalla firma collettiva del presidente o vicepresidente con uno degli altri membri del CD.

## **Articolo 11 – Commissione tecnica**

### **11.1 – Composizione**

La CT è composta da un minimo di 5, di cui

- un presidente
- un vicepresidente
- i responsabili settoriali

### **11.2 – Competenze e compiti**

Il CT è responsabile di tutti gli aspetti tecnici concernenti l'attività della SFG Bellinzona.

In particolare provvede a:

- allestire il programma annuale dell'attività ginnica sociale
- preparare, dirigere e sorvegliare la partecipazione a tutti i corsi sociali, cantonali e federali
- sorvegliare, dal punto di vista tecnico, l'attività dei gruppi
- esaminare le qualifiche dei giurati da proporre all'ACTG per i corsi individuali e di sezione
- promuovere le manifestazioni facoltative
- tenere aggiornati gli stati di servizio delle monitrici e dei monitori e proporre le relative distinzioni
- sensibilizzare e formare le monitrici ed i monitori al rispetto della carta etica di Swiss olympic

## **Articolo 12 – Commissioni permanenti**

### **12.1 – Istituzione**

Il CD può istituire commissioni permanenti per la realizzazione degli obiettivi della SFG Bellinzona.

Può inoltre istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari.

### **12.2 – Definizione**

Le commissioni sono istanze di servizio subordinate direttamente al CD.

### **12.3 – Elezione**

I presidenti delle commissioni permanenti vengono eletti dal CD. Essi sono membri del CD.

I membri delle Commissioni vengono nominati dal CD su proposta del presidente della singola commissione.

## **Articolo 13 – Ufficio di controllo**

### **13.1 – Composizione**

L'Ufficio di controllo si compone di 2 membri eletti dall'AG.

Il membro con maggior anzianità di nomina funge da presidente.

### **13.2 – Compiti**

- controlla la gestione contabile della SFG Bellinzona
- funziona da ufficio di scrutinio durante l'AG.

### **13.3 – Durata del mandato**

La durata del mandato è di due anni. L'ufficio di controllo è sempre rieleggibile.

## **Articolo 14 – Consiglio Sociale**

Si tratta di un organo facoltativo.

### **14.1 – Composizione**

Si compone di almeno 3 membri di cui un presidente.

### **14.2 – Elezione**

Il presidente viene eletto dall'AG.

I membri, proposti dal presidente, sono eletti dal CD.

### **14.3 – Rieleggibilità**

I membri del CS sono sempre rieleggibili.

### **14.4 – Convocazione**

Si riunisce su convocazione del proprio presidente su domanda di almeno 2 dei suoi membri o del Presidente del CD.

### **14.5 – Compiti**

I suoi compiti sono:

- essere d appoggio al CD per l'esame di determinate problematiche qualora quest'ultimo lo richieda
- sviluppare le relazioni pubbliche in concordanza con il CD
- ricercare ed alimentare le risorse finanziarie della SFG Bellinzona

Il suo apporto è di natura consultiva e non condiziona in alcun modo l'operato del CD.

Esso non può interferire nelle decisioni del CD e ogni sua iniziativa deve essere preventivamente approvata dallo stesso.

## **Capitolo V – FINANZE**

### **Articolo 15 – Entrate**

Le entrate della SFG Bellinzona sono costituite:

- dalle tasse annuali dei soci e le tasse d'iscrizione
- dai sussidi
- il reddito del patrimonio sociale
- dagli utili di manifestazioni e di azioni speciali
- dai contributi degli sponsor
- dalle donazioni, dalle fondazioni e dai legati
- da altri contributi

### **Articolo 16 – Uscite**

Le uscite vengono fissate nel preventivo che deve essere approvato dall'AG. In casi particolari il CD è autorizzato a disporre, per spese non previste, fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.

### **Articolo 17 – Tassa sociale**

**17.1** – La tassa sociale viene fissate dall'AG.

**17.3** – Sono esonerati dal pagamento della tassa sociale i soci onorari ed i monitori/monitrici.

### **Articolo 18 – Esercizio**

L'esercizio contabile parte il primo agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

## **Articolo 19 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, dai capitali, dai titoli e dagli attrezzi di proprietà della SFG Bellinzona.

Il patrimonio della SFG Bellinzona può essere investito solamente in valori svizzeri sicuri, escluse le azioni, allo scopo della conservazione del patrimonio stesso.

I beni immobili sono inalienabili.

## **Capitolo VI – REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento, DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 – Revisione dello statuto**

#### **20.1 – Revisione parziale**

20.1.1 – La modifica di uno o più articoli dello statuto è di competenza dell'AG, su proposta del CD o di un socio.

20.1.2 – Le proposte dei soci devono pervenire al CD, debitamente motivate, almeno 10 giorni prima dell'AG. Il CD può fare delle controproposte.

#### **20.2 – Revisione totale**

20.2.1 – Una revisione totale dello statuto può essere proposta dal CD o da almeno un socio.

20.2.2 – La proposta dei soci, debitamente motivata, deve pervenire al CD almeno 60 giorni prima dell'AG.

20.2.3 – Prima di essere sottoposta all'AG, la proposta deve essere discussa dal CD.

#### **20.3 – Approvazione**

Ogni revisione parziale o totale dello statuto deve essere approvata dall'AG con la maggioranza dei voti espressi.

## **Articolo 21 – Scioglimento**

**21.1** – Lo scioglimento della SFG Bellinzona è deciso da un AG straordinaria. All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda.

**21.2** – Lo scioglimento deve essere approvato dall'AG con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

## **Articolo 22 – Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento della SFG Bellinzona l'AG stabilisce le clausole stipulanti la consegna dell'archivio, del patrimonio sociale e del materiale alla città di Bellinzona per la custodia e l'amministrazione.

Se entro 10 anni la SFG Bellinzona non venisse ricostituita o se entro questo termine non sorgesse altra società con gli stessi scopi della SFG Bellinzona, il patrimonio verrà devoluto in beneficenza cittadina sotto la denominazione "Fondo Società Ginnastica, sezione Federale, Bellinzona". L'amministrazione del fondo verrà affidata al Municipio di Bellinzona.

## **Articolo 23 – Disposizioni finali**

### **23.1 – Casi non previsti dallo statuto**

Per tutto quanto non è qui contemplato espressamente, vigono le disposizioni statutarie dell'ACTG e della FSG. I casi non previsti dai due statuti sono risolti dal CD, riservata la ratifica da parte dell'AG, in base al Codice Civile svizzero art. 60 e seguenti.

### **23.2 – Entrata in vigore**

Il presente statuto, approvato dall'AG in data 21 novembre 2016, annulla e sostituisce lo statuto attualmente in vigore, previa approvazione da parte del Comitato cantonale dell'ACTG.

Società Ginnastica, Sezione Federale, Bellinzona

Il Presidente:  
Mattia Rondi

La Segretaria:  
Deborah Trunzo

Approvato dal Comitato cantonale dell'ACTG il

Il Presidente:

La Segretaria: